



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

*LORO SEDI*

OGGETTO: Circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017.

In esito alla richiesta di informazioni riguardanti l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - Area V Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato – ha comunicato che sono stati presi i necessari contatti con l'Inps ai fini del consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2018 si provvederà a curare gli adempimenti relativi alla sistemazione delle posizioni assicurative di tutto il personale del citato Corpo.

Con l'occasione si allega la nota ministeriale prot. 46189 del 05.12.2017, relativa alla circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017, già inoltrata a codeste OO.SS. lo scorso 11 dicembre 2017.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Allegati: n. 1

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali  
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento  
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.  
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

Oggetto. Circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017. Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche.

Si informa che con la circolare in oggetto indicata, al cui contenuto si rimanda integralmente, a seguito di ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps ha provveduto a riassumere la disciplina della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Casse della gestione dei pubblici dipendenti, sostituendo la circolare n. 94 del 31/05/2017, recante la medesima materia.

Questa Direzione ritiene opportuno, con la presente nota, evidenziare gli aspetti più rilevanti.

Come è noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 3, commi 9 e 10, ha ridotto il termine della prescrizione contributiva da dieci a cinque anni. Tale norma, stante il riordino generale della materia pensionistica operato dalla suddetta legge, si applica anche alla contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche pubbliche.

Riguardo l'intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso del termine quinquennale, sussiste l'obbligo in capo al datore di lavoro di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

A tale proposito, infatti, ai lavoratori iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) si applica la speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dettata dalla legge 24 maggio 1952, n. 610, che prevede all'articolo 31 che, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, si tiene conto dell'intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

In ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, le disposizioni fornite dall'Ente previdenziale, con la circolare in esame, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Italia  
(documento firmato digitalmente)